

Uomini o caporali?

Ci sono uomini che, nella Polizia di Stato come in altri settori, badano più alla sostanza che alla forma, e ci sono "caporali" quelli che, come faceva capire Totò con la sua celebre battuta, pensano soltanto alla forma, al rispetto delle regole e delle procedure, e se ne inchianano della sostanza.

Noi non siamo né per gli uni né per gli altri: noi siamo per un rapporto tra uomini e caporali in cui prevalga il rispetto della persona: non ci interessa una procedura che privilegi sempre e comunque l'osservanza della regola, se questo vuol dire mancare di rispetto alla persona.

Le cose sono semplici a dirsi, un po' meno semplici a farsi.

E la nostra Polizia di Stato appare sempre di più orientarsi sul modello del "caporalato".

Esempi concreti caratterizzano la giornata di un Segretario generale del Siulp, il quale ha un osservatorio privilegiato perché sul suo tavolo arrivano buona parte delle incongruenze, delle dissonanze e delle anomalie che attengono alla nostra attività quotidiana.

Ad Aosta, per esempio, c'è da notificare, con la massima urgenza, un procedimento disciplinare a carico di un poliziotto, che attualmente si trova in altra località.

Non si può aspettare il rientro dalle ferie: in una Amministrazione come la nostra dove, per percepire lo straordinario, occorre a volte aspettare quasi un anno; dove molti colleghi anticipano di tasca loro le spese per le missioni, e sono a volte costretti a mettere una pietra sopra il riconoscimento delle varie

indennità (relative all'attività di polizia stradale, ferroviaria, della postale); dove, in sostanza, poche volte l'urgenza vale per il riconoscimento dei diritti.

In una Amministrazione così nessun tentennamento è ammesso dinanzi alle esigenze di avviare una contestazione disciplinare: vengono mandati i carabinieri a casa del collega con l'obbligo di notificare l'avvio della disciplina: e poi dicono che manca il coordinamento tra le Forze di polizia.

Poco importa il danno irreparabile che il collega ha ricevuto da questo fatto: i diritti possono aspettare, le sanzioni disciplinari no.

Chi paga per tutto questo?

In quel di Rimini un assistente lavora da qualche tempo su un traffico di stupefacenti: a notte fonda riceve la telefonata giusta dai colleghi di un'altra città.

Lo scambio si farà quella notte, e lui deve esserci perché è quello che conosce di persona i sospettati: logicamente avvisa il suo diretto superiore, un ispettore, che l'indomani non potrà partecipare ai tiri, come programmato, ricevendo l'autorizzazione.

Lo scambio si fa, i criminali vengono assicurati alla giustizia e la cocaina viene sequestrata.

Conferenza stampa, parole di lode, bella figura per la Polizia di Stato: qualche giorno dopo, una brutta notizia per l'assistente.

Il funzionario da cui dipende non ritiene valida l'autorizzazione ad assentarsi dai tiri data da un ispettore: si avvia il procedimento amministrativo nei confronti dell'assistente perché non si

è presentato al lavoro.

Chi paga per tutto questo.

In una notte d'aprile, notte di domenica, i colleghi di una questura abruzzese arrestano degli spacciatori e sequestrano la sostanza in loro possesso.

Non c'è reperibilità presso la scientifica: l'operazione è stata improvvisa e nessuno ha pensato a fare un turno per questi colleghi. Ognuno quindi è per i fatti suoi, tanto più che si tratta della notte di un giorno di festa. Il solerte funzionario della Mobile non ha intenzione di aspettare l'inizio del turno: si tratta in fondo di qualche ora, e non c'è nessun pregiudizio per la dinamica dei fatti.

Ma alle otto di mattina, quando la scientifica inizia il turno, viene convocata d'urgenza dal questore.

Il quale, in maniera del tutto sorprendente chiarisce le seguenti personali convinzioni:

1. il personale di polizia alle sue dipendenze è obbligato a rispondere sempre e comunque al telefono, sia esso cellulare o della propria abitazione. Anche la domenica notte, anche in mancanza di turni di reperibilità;

2. nel caso in cui il poliziotto non risponda, il questore è autorizzato a mandare una pattuglia a casa per sfondare la porta della sua abitazione;

3. viene fatta salva comunque a prescindere dalla sfondamento, la possibilità per l'Amministrazione di avviare provvedimenti disciplinari e denuncia all'Autorità giudiziaria. Successivamente il medesimo questore ritiene però opportuno correggere il tiro sul fatto dello sfondamento: non il questore ma, sempre a suo dire, il dirigente della Mobile avrebbe il potere di sfondamento nel caso in cui il poliziotto non risponda al telefono.

Chi paga per tutto questo?

Così stanno le cose: e si ripropone l'eterno dilemma della scelta: siamo uomini o caporali?

Quando l'Amministrazione tace su questi fatti, non interviene in prima battuta, aspetta l'input del sindacato e soprattutto non dà mai direttive univoche, precise, concordanti, ai suoi "caporali", gli uomini si fanno la convinzione di lavorare in un'organizzazione che non li rispetta.

E alla quale quindi si può, di conseguenza, mancare di rispetto.

Il nostro lavoro diventa difficile: dobbiamo lavorare per esigere il rispetto dei poliziotti da parte dell'Amministrazione, ma senza mancare di rispetto alla stessa. Neanche in caso di sfondamento.

Non si possono considerare "facende dei sindacati" le cose che ho raccontato.

È necessario che i vertici dell'Amministrazione, ivi compreso il Capo della Polizia, intervengano sulla questione.

Non basta la rimozione del danno, né mi interessa la punizione esemplare del colpevole: il mio obiettivo è che l'Amministrazione mandi il seguente messaggio: chi manda i carabinieri a casa di un poliziotto, chi contesta ad un poliziotto che non si è presentato al lavoro perché impegnato ad arrestare criminali, chi minaccia di sfondare la porta della propria abitazione ad un collega, deve essere trattato alla stregua di un caporale che usa il proprio potere per fini diversi da quelli dell'Amministrazione.

Ed è quindi per ciò stesso al di fuori dell'Amministrazione.

Chissà se il Ministro Brunetta nelle sue statistiche sull'assenteismo farà figurare assente sul posto di lavoro quei poliziotti che si permettono di dormire la notte di domenica, o quell'assistente che invece di presentarsi ai tiri arresta dei pericolosi narcotrafficienti.

Chissà se il Ministro, un giorno, comprenderà appieno l'esigenza della nostra differenziazione rispetto al restante pubblico impiego, chissà se i politici comprenderanno un giorno l'esigenza del riconoscimento di una nostra specificità.

Siamo persone che se dormono la domenica notte, magari staccando il telefono, come diritto di tutti fare in un Paese civile e democratico, corrono il rischio di andare incontro a procedimento disciplinare, denuncia all'Autorità giudiziaria, e sfondamento di porta della propria abitazione.

Parola di questore della Repubblica: o meglio, parola di "caporale della Repubblica".

Qualcuno fermi la Polizia di Stato e cominci a far scendere qualche caporale: siamo ancora in tempo a salvare la baracca.

Felice Romano

La finanziaria per il 2009

È un testo snello di solo tre articoli quello della legge finanziaria approvata all'esame dell'Aula della Camera, il 6 novembre, dopo che il governo ne ha "blindato" il testo in Commissione impedendo così di fatto l'approvazione di tutti gli emendamenti.

Le disposizioni contenute nel ddl, peraltro - come si legge nella relazione illustrativa - si collocano nel quadro finanziario programmatico perseguito con il richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede un sostanziale pareggio a partire dal 2011.

Per cui nel provvedimento non ci sono sostanziali novità rispetto al quadro normativo vigente e sono escluse tutte le disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. In particolare, il disegno di legge, oltre a fissare i limiti in termini di saldo netto da finanziare e ricorso al mercato, per l'anno 2009 e il triennio 2009-2011 (articolo 1), contiene solo alcune disposizioni essenziali riguardanti proroghe fiscali in particolari settori dell'economia (agricoltura e autotrasporto), interventi relativi alle gestioni previdenziali e risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, nonché agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico.

L'apertura della fase contrattuale

Pagina 2

Le assenze per visite specialistiche

Pagina 3

L'indennità sostitutiva delle ferie

A Seguito dei precedenti articoli pubblicati su questo notiziario e per dissipare ulteriori dubbi e rispondere alle sollecitazioni dei nostri lettori, pubblichiamo di seguito alcune considerazioni in merito ad importanti pronunce della Giurisprudenza al riguardo del compenso spettante al lavoratore in caso di mancata fruizione delle ferie.

Per quanto riguarda i pubblici impiegati, il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 4688/2000 (riportata da "Il Sole 24 Ore" del 22.1.2001), ha riconosciuto che essi hanno diritto al pagamento delle ferie non godute, anche in assenza di una norma specifica che lo preveda, purché l'evento non sia stato determinato dalla volontà dell'interessato, risultante da un rifiuto esplicito rispetto alla programmazione effettuata dal datore di lavoro, e non bastando al riguardo la semplice inerzia del dipendente.

Tale pronuncia non è del tutto innovativa, in quanto conferma una posizione già assunta in precedenza; si veda per esempio C. Stato, sez. V, 30-06-1998, n. 985, secondo cui "il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda l'indennità, direttamente dal mancato godimento allorché sia certo che la detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore (il quale, ad es., si sia rifiutato di godere del congedo nel periodo indicato dall'amministrazione); ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo del datore

di lavoro, anche pubblico, di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto, non essendo logico far discendere da una violazione costituzionale imputabile alla p.a. il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario di una prestazione effettuata, sebbene in teoria non dovuta; inoltre, le ferie dei pubblici impiegati costituiscono un credito di lavoro cui si applica il principio contenuto nell'art. 1218 c.c., secondo il quale al creditore incombe la prova del solo inadempimento, mentre sul debitore grava l'onere di dimostrare la non imputabilità dello stesso; pertanto, il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute è dovuto ove sia comprovato dal ricorrente la mancata fruizione delle stesse e l'amministrazione non fornisca la prova che il mancato godimento è dipeso unicamente dalla volontà del lavoratore e non da esigenze di servizio" (in senso conforme: C. Stato, sez. V, 30-03-1998, n. 374; C. Stato, sez. VI, 09-03-1995, n. 245; C. Stato, sez. IV, 14-10-1992, n. 883; C. Stato, sez. IV, 13-04-1992, n. 392).

In qualche ipotesi peraltro il suddetto Giudice ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura Generale presso la Corte dei Conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità in ordine all'esborso dell'indennità sostitutiva.

Il Consiglio di Stato ha dunque assunto una posizione più rigida rispetto a quella espressa nella sentenza della Sez. V, 20-12-1995, n. 1771 in cui si afferma che: "ai sensi dell'art. 2109 c.c. - applicabile an-

che agli enti pubblici in forza del successivo art. 2129 - i dipendenti pubblici sono tenuti a rappresentare alla p.a. datrice di lavoro il periodo in cui essi intendono godere del congedo ordinario per ferie, nell'arco di tempo in cui ciò è consentito dalle norme organizzative dell'ente stesso, per cui l'impiegato, che non abbia prodotto la relativa istanza o l'abbia presentata in ritardo rispetto ai termini previsti per la programmazione delle ferie, non per ciò solo perde il diritto a queste ultime, ma non ha titolo legittimo di dolersi, non essendosi fatto parte diligente per inserirsi in detta programmazione, se la p.a. l'abbia poi trascurato, né tampoco richiederle, a distanza di parecchi anni dall'evento, di convertire le ferie non godute in denaro ..."

In effetti, ai sensi dell'art. 2109 C.C., il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie, le quali devono essere godute entro l'anno; di conseguenza una volta trascorso detto periodo, egli non può più imporre al lavoratore la loro fruizione e tanto meno stabilirne il periodo, ma è tenuto al risarcimento del danno (Cass., sez. lav., 24-20-2000, n. 13980).

E' ovvio, peraltro che va considerato il contenuto delle disposizioni dettate dai contratti collettivi di categoria.

Qualche incertezza permane invece in merito alla qualificazione dell'indennità sostitutiva; sempre secondo il C. Stato, sez. VI, 05-05-1998, n. 625, "la prescrizione del credito relativo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute decorre in costanza del rapporto di lavoro e, essendo relativa ad un

credito di natura non retributiva ma risarcitoria, ha durata decennale", al contrario di quanto affermato solo qualche giorno prima nella sentenza sez. V, 30-03-1998, n. 374, in cui si legge che "il diritto del pubblico dipendente al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dal rapporto di lavoro subordinato e non ha carattere risarcitorio, derivando dal carattere sinallagmatico della prestazione comunque effettuata, la quale implica la debenza dell'indennità de qua anche per effetto dell'art. 36, cost.".

La stessa contraddizione si rinviene nella giurisprudenza, anche recente, della Corte di Cassazione la quale una volta afferma (sez. lav., 02-08-2000, n. 10173) che "l'indennità sostitutiva di ferie ha natura non retributiva ma risarcitoria, in quanto diretta a ristorare il danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata concessione del riposo spettantegli a norma degli art. 2109 c.c. e 36 cost., onde la relativa somma non è assoggettabile a contribuzione previdenziale", ed un'altra esattamente il contrario, sostenendo che "ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, i contributi versati tardivamente, a fine rapporto, dal datore di lavoro sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute devono essere imputati a ciascun anno di riferimento delle ferie spettanti al lavoratore e non cumulativamente sull'ultimo periodo di contribuzione, poiché il tempo della prestazione dovuta - che riguardo alle ferie coincide, ex art. 36 cost. e 2109 c.c., con l'anno in cui esse devono essere fruito - costituisce elemento essenziale dell'obbligazione retributiva, e quindi il concetto di retribuzione dovuta prevale e comprende anche la retribuzione non corrisposta o tardivamente corrisposta (sez. lav., 22-09-2000, n. 12601).

Di fronte a tale incertezza giurisprudenziale sembra pertanto opportuno attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Codice Civile ed alle clausole contenute nei contratti collettivi di categoria.

Aldilà del contenuto dei contratti è indispensabile che l'amministrazione programmi con atti formali l'utilizzo del congedo ordinario dei dipendenti nell'arco dell'anno solare, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori laddove non incompatibili con le esigenze di servizio e che, altrettanto formalmente, autorizzi o disponga, a seconda dei casi, il suo differimento.

Ci si riferisce essenzialmente alla tempestività ed alla formalità dei provvedimenti da assumere, in quanto la normativa contrattuale, al riguardo, è chiaramente orientata a prevenire l'insorgenza di fattispecie che possano dar luogo a compenso sostitutivo ed a garantire invece l'effettività del godimento delle ferie nella forma tipica del periodo di riposo, in quanto diritto indisponibile del lavoratore, costituzionalmente garantito.

D'altro canto è obbligo dell'amministrazione assegnare le ferie, sulla base di una programmazione contrattata, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste del lavoratore.

L'apertura fase contrattuale

Entro novembre si aprirà la partita contrattuale. Essa avrà come fase preliminare la chiusura della cd. coda contrattuale 2006/2007. Previsti da tempo e già contabilizzati 280 mln. di Eu. da destinare per la metà alla rivalutazione dell'ora lavorativa remunerata come straordinario e all'adeguamento del buono pasto e per la restante cifra alla remunerazione delle voci fisse, continuative e liquidabili dello stipendio.

	2006/2007	2008/2009
Inflazione programmata	3.7%	3.2%
Inflazione reale	3.9%	5.9%
Aumenti contrattuali	4.5%	3.2%

Quindi si passerà alla disamina delle risorse per il biennio 2008/2009 che terranno conto di quanto statuito nella legge finanziaria sia per ciò che riguarda i cd. grandi numeri macroeconomici (stimati in sede UE);

che della "opportunità" riconosciuta al governo di mettere direttamente in busta l'equivalente del 90% di quanto stanziato con decorrenza gennaio 2009, anche senza accordo delle parti negoziali.

Indi, per quanto esposto, in considerazione dei saldi di bilancio, mentre nel precedente contratto biennale ottenemmo 129 Eu. medie lorde di aumento che furono destinate al parametro, in quello attuale non

si otterrà più di 70 Eu. medie lorde propiate.

E questo, politicamente, moralmente, tatticamente e sindacalmente non è né accettabile e né giustificabile. Inoltre, è facile intuire che dal 2010 il governo adotterà nuove linee guida del modello contrattuale, con valenza probabilmente triennale e con le previsioni, normative e di spesa, contenute nella legge finanziaria del prossimo anno.

In questo particolare momento, allora, al Sindacato non resta che rilanciare sul

Isp. Sups Tredicesima Eu. 2.539,18	Detassazione 100% Guadagno Eu. 964,890	Detassazione 50% Guadagno Eu. 482,445	Detassazione 30% Guadagno Eu. 289,467
Vice Sovrintendente Tredicesima Eu. 1.968,42	Detassazione 100% Guadagno Eu. 531,470	Detassazione 50% Guadagno Eu. 265,735	Detassazione 30% Guadagno Eu. 159,441
Agente sc. Tredicesima Eu. 1.709,930	Detassazione 100% Guadagno Eu. 461,680	Detassazione 50% Guadagno Eu. 230,840	Detassazione 30% Guadagno Eu. 138,504

versante della nostra "specificità" ottenendo non solo migliori "budget" per l'"integrativo" 2008/2009 (cd. 2° livello di contrattazione e smentire così la normativa Brunetta) ma anche "fiscalità" di vantaggio. Mi spiego: oggi, per via delle aliquote marginali, chi occupa una posizione funzionale/gerarchica superiore vede il proprio corrispettivo-netto inferiore a quello di chi assume in sé, per il proprio ruolo, una funzione subordinata. Ecco, allora, "detassan-

do" queste competenze (o, almeno decidendo di applicare una cedolare secca) riusciremo a ristabilire un minimo di "qualità e professionalità" nel servizio Istituzionale richiesto e, oggi, tanto teorizzato da esponenti di governo. E ciò dovrà valere (come già avviene per il settore privato) anche per la voce "straordinario" (eliminando, naturalmente, il tetto dei 30.000 Eu.).

In via provvisoria, ottenere la detassazione totale o parziale delle "tredicesime" (v. tabella).

comunque, potrebbe già essere un buon "viatico" per questa compagine governativo-ragionieristica che, come la precedente, rischia di perdere velocemente quell'apertura di credito che la maggioranza della ctg., circa un anno fa, gli ha concesso.

Franco Burdo*

*Segretario Generale SIULP-Marche

Le assenze per visite specialistiche

Numerosi quesiti sono pervenuti circa le modalità con cui considerare, alla luce della nuova normativa, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti, se, cioè, esse vadano considerate come assenza per malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime. Al riguardo si riportano le ultime determinazioni della funzione pubblica.

È opportuno evidenziare che il d.l. n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Quindi, anche dopo l'entrata in vigore del provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in pre-

cedenza. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell'assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni del CCNL di comparto o degli accordi recepiti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore; i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all'anno); l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza: Cass. Civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. Civ. n. 3578

del 14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).

Si precisa che, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, in linea generale, se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti - è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione.

Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione saranno trattate dall'amministrazione come assenze per malattia ai fini dell'applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell'applicazione dell'art. 71, comma 2. In proposito, si fa rinvio a quanto già detto nella circolare n. 7 del 2008.

Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima ri-

lasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.

È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle "esigenze funzionali ed organizzative" di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l'art. 71 comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.

Si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 stabilisce: "Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".

Norme in favore delle vittime del terrorismo

Con la recente Circolare n. 15/2008 l'Inpdap ha fornito istruzioni per l'uniforme applicazione dei benefici previsti dalla Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) sul trattamento di fine servizio e di fine rapporto. La circolare è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Direttiva del 27 luglio 2007 emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007.

Destinatari delle disposizioni in esame sono i cittadini italiani, vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, e i loro familiari superstiti. Per fatti avvenuti sul territorio italiano sono destinatari della legge anche i cittadini stranieri (sia appartenenti all'Unione europea sia extracomunitari) e apolidi, nonché i loro familiari.

I benefici si applicano a seguito degli eventi verificatisi sul territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 1961, con decorrenza dal 1° settembre 2004; la medesima decorrenza è prevista anche per gli eventi verificatisi all'estero dei quali sono state vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.

Sempre con decorrenza 1° settembre 2004 i benefici si applicano altresì agli eventi occorsi fuori dal territorio nazionale, verificatisi a partire dal 1° gennaio 2003 e coinvolgenti cittadini italiani non residenti in Italia.

I benefici contemplati dalla legge sono stati altresì estesi ai familiari delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 nonché ai familiari ed ai superstiti delle vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca", con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Pertanto, tra l'altro, ai fini della liquidazione a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.

Inoltre a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente". Su siulp.it.

Il calcolo ad ore dei permessi retribuiti

Il comma 4 dell'art. 71 contiene dei criteri per la contrattazione collettiva. In particolare, si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati comunque ad ore. Inoltre, si stabilisce che "Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza".

La norma risponde all'evidente esigenza di impedire distorsioni nell'applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l'alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall'entrata in vigore del decreto legge.

Si segnala infine che, come previsto dal comma 6 dell'art. 71 in esame, le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.

TRASFERIMENTO A SEGUITO DI CANDIDATURA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con la decisione 1042/08 ha affermato il principio che il dipendente che deve essere trasferito a seguito di candidatura ha diritto a veder considerate le sedi all'uopo indicate.

Lo ha fatto respingendo il ricorso in appello n. 3408/2007, proposto dal Ministero dell'Interno contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sede di Pescara n. 62 del 22 gennaio 2007.

L'alto consesso ha così argomentato:

La sentenza appellata ha ritenuto da un lato sussistente la denunciata violazione dell'art. 10-bis legge 241/90, dall'altro che la motivazione posta a presidio dell'atto impugnato (gli uffici richiesti sono esuberanti rispetto all'organico) fosse insufficiente, dovendosi avere riguardo alla consistenza dei singoli uffici indicati dall'interessato, che hanno disponibilità e potrebbero essere preferiti a quello di assegnazione. Posto che la legge stabilisce in modo tassativo che il trasferimento deve avvenire possibilmente fuori provincia e "nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita", l'Amministrazione aveva - ad avviso del TAR - l'onere di giustificare in modo più analitico e convincente la soluzione adottata.

Infondate sono le obiezioni dell'Amministrazione che ritiene che l'art. 10-bis legge 241/90 non è applicabile alla fattispecie, trattandosi di trasferimento d'ufficio, e che il criterio della sede più vicina andasse temperato con il criterio di buona amministrazione secondo il bilanciamento effettuato dall'Amministrazione.

A tal riguardo il Consiglio di Stato ha ritenuto la valutazione del giudice di primo grado pienamente condivisibile, mettendo in risalto la particolare natura del trasferimento del dipendente candidatosi alle elezioni amministrative ex art. 53 del D-PR. 335/1982 - che non è dettato da esigenze di servizio - e la debolezza della motivazione offerta sul punto dall'Amministrazione. Quanto al principio di buon andamento, reiteratamente richiamato dall'appellante, non è in discussione la sua astratta rilevanza, bensì la sua incidenza nella fattispecie, retta dalla regola indicata, avente carattere preliminare. Nella specie l'Autorità non ha saputo indicare ragioni - ispirate al canone di buona amministrazione - prevalenti su detta regola.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Non si può chiamare un figlio Venerdi

È vietato mettere al proprio figlio il nome Venerdi. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando il decreto della Corte di Appello di Genova che aveva negato ad una coppia di coniugi l'attribuzione del nome "Venerdi" al proprio figlio invocando l'art.34 del Decreto del Presidente della Repubblica n.396 del 2000 che vieta di imporre ai figli "nomi ridicoli o vergognosi".

In primo grado già i giudici del Tribunale avevano dichiarato illegittimo il nome scelto dai genitori ritenendo che fosse necessario evitare situazioni discriminanti e difficoltà di inserimento della persona nel contesto sociale, per cui la scelta dei genitori incontrava il limite del sentire comune e del significato dei nomi all'interno della comunità sociale, poiché il nome imposto al bambino evocava il noto personaggio Venerdi del "Robinson Crusoe" di Daniel Defoe, "una figura umana caratterizzata dalla sudditanza e dall'inferiorità" che non raggiungerebbe mai lo stato dell'uomo civilizzato; di qui la prognosi di un probabile disagio per il bambino ed il futuro adulto, facilmente esposto al senso del ridicolo, in ragione di quel richiamo al personaggio letterario". In secondo grado i giudici di appello avevano confermato la decisione, sottolineando che "nell'impiego di tale nome si rinverrebbe lo stesso senso del ridicolo dell'attribuzione di un nome comune, quale quello di un mese dell'anno, di un utensile, di un oggetto, oltre che connotazioni di tristezza e penitenza o, nella visione popolare, di connotazioni sfortunate o negative".

I genitori avevano sostenuto che il temuto senso del ridicolo andava escluso perché quelle connotazioni negative potevano essere proprie solo nella società inglese del XVIII secolo, non certo in quella attuale caratterizzata dalla parità degli individui e anche dalla diffusione di nomi facenti riferimento ad altri giorni della settimana (Domenico, Sabato, Sabatino) o, addirittura, ad animali (Lupo, Delfina) o eventi religiosi richiamanti sentimenti di inferiorità e di sofferenza (Genuflessa,

Crocefissa, Addolorata, Incatenata). Nel ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello avevano inoltre sottolineato che la legge non vieterebbe affatto i nomi stravaganti o non comuni, citando come esempio i recenti nomi dati a tali Oceano o Chanel, i figli di noti personaggi pubblici. La Suprema Corte ha invece dichiarato inammissibile il ricorso in quanto "il ricorso non ha precisato quale sia stato il fatto controverso in relazione al quale assumono rilievo le censure relative alla motivazione della decisione impugnata". I genitori dovranno ora accontentarsi del nome Gregorio, imposto dal Tribunale in quanto Santo del giorno.

Sicurezza: Senato, via libera a ronde e referendum anti-nomadi

Le 'ronde' di cittadini per presidiare il territorio insieme alle forze dell'ordine potrebbero presto diventare legali. La commissione Giustizia del Senato ha approvato infatti l'emendamento della Lega al Ddl Sicurezza che dà la possibilità agli enti locali di avvalersi "della collaborazione di guardie particolari giurate, nonché di associazioni tra cittadini, con funzioni ausiliarie di sorveglianza dei luoghi pubblici, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle forze di Polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno o disagio alla sicurezza urbana e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio". Ma la commissione presieduta da Filippo Berselli (Pdl), ha detto sì anche ad altre due proposte di modifica della Lega: quelle che stabiliscono come, prima di costruire nuovi luoghi di culto diverso da quello cattolico (che non hanno stipulato intese con lo Stato) e realizzare nuovi campi nomadi, siano necessari dei referendum popolari "che si esprimano in senso favorevole".

Commissione centrale per le ricompense

Le determinazioni assunte dalla Commissione centrale per le ricompense nel corso della riunione del 5 novembre scorso sono consultabili su siulp.it.

La Cassazione mette un freno al danno esistenziale

Il danno esistenziale è una cosa seria. Basta risarcimenti per la fastidiosa rottura del tacco della sposa il giorno delle nozze, per la snervante attesa in aeroporto o per lo scontento di un taglio di capelli venuto male. La Cassazione, a sezioni Unite, mette un freno alle liti bagatellari scaturite dopo l'innovazione giurisprudenziale del 2003. Con la sentenza 26972 dell'11 novembre (identica nella motivazione alle decisioni 26973, 26974 e 26975), infatti, il Massimo collegio ha precisato che sono "palesamente non meritevoli" di tutela risarcitoria - a titolo di lesione esistenziale - i disagi, i fastidi, i disappunti e ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana. Tanto per cominciare, dicono i giudici, il danno esistenziale non è una voce autonoma da indennizzare, ma solo una parte del complessivo danno non patrimoniale possibile. E per il suo riconoscimento è necessario attuare il filtro della "gravità della lesione" e della "serietà del danno".

Le quattro sentenze delle sezioni Unite, destinate a diventare un autentico "faro" interpretativo, sembrano voler rispondere puntualmente alle tante curiose decisioni che si sono susseguite in questi anni, frutto di una - a questo punto poco condivisibile - creatività di alcuni giudici di pace. E, questa volta, per essere sicura di non essere fraintesa, la Cassazione ha provato persino a elencare i casi di risarcibilità o irrisarcibilità. Sul sito di Guida al Diritto i testi di tutte e quattro le sentenze e le prime reazioni a caldo degli esperti della materia.

Uomini in pensione più tardi? per la Ue è una discriminazione

Per i dipendenti pubblici la diversa età per l'accesso alla pensione di vecchiaia - 60 anni per le

donne e 65 per gli uomini - contrasta con uno dei principi del Trattato Ue, quello che vieta discriminazioni, basate sul sesso, nella retribuzione. La Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-46/07 promossa da Bruxelles, chiede dunque all'Italia di rimuovere l'elemento discriminatorio, pena una nuova procedura di infrazione e una nuova condanna "in automatico", accompagnata questa volta da una sanzione economica.

La pronuncia della Corte di giustizia si riferisce solo alle pensioni dei dipendenti pubblici gestite dall'Inpdap. Qual è il ragionamento dei giudici del Lussemburgo? Sulla base di una giurisprudenza consolidata le pensioni dei dipendenti pubblici, una categoria particolare di lavoratori, sono qualificate come «retribuzione». Il trattamento corrisponde infatti a tre requisiti: c'è continuità per quanto riguarda il datore di lavoro, è «direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati» e l'importo è calcolato in base all'ultima retribuzione. In questo modo, il trattamento è considerato «comparabile» a quello «che verserebbe un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti».

A nulla è valsa la precisazione del Governo italiano, che ha segnalato come, a seguito della riforma previdenziale il trattamento - calcolato con il sistema retributivo - tiene conto della media delle retribuzioni percepite in un certo arco temporale e dei relativi contributi. Secondo la Corte, infatti, rispetta il criterio di commisurazione allo stipendio anche una pensione il cui importo è calcolato sulla base del valore medio della retribuzione percepita durante un periodo limitato nel tempo e riferito agli anni immediatamente precedenti il pensionamento.

408 VFB arruolamento

Il Ministero della difesa ha avviato il procedimento necessario a consentire l'avvio al corso il 18 dicembre 2008 dei volontari in ferma breve arruolatisi nel 2005 sulla base del decreto in data 19 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, del 28 maggio 2004, n. 42-3º bando, che hanno prestato servizio militare nelle armi dell'Aeronautica militare e della Marina militare, i quali avrebbero terminato la ferma triennale all'inizio del 2009, a differenza dei colleghi dell'Esercito italiano che tale ferma termineranno invece all'inizio del prossimo mese di dicembre.

Si presume dunque che, come previsto e comunicato da tempo, il 18 dicembre 2008 avrà inizio il 174º corso allievi agenti della Polizia di Stato presso le scuole allievi agenti di Caserta per 160 unità, Vibo Valentia per altrettante 160 unità e Spoleto per le residue 88 unità. Il decreto 97, datato 6 novembre 2008 e recante la graduatoria finale stilata dal Ministero della difesa, è consultabile su siulp.it.

Trasferimenti ed assegnazioni

Come preannunciato su siulp.it gli elenchi dei trasferimenti degli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti, con decorrenza 20 novembre 2008, nonché le assegnazioni degli agenti già frequentatori del 168º corso allievi agenti, sono disponibili presso tutte le segreterie Siulp.

Consiglio dei Ministri: analisi dell'impatto della regolamentazione: disciplina attuativa

Nella G.U. n. 257/2008 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 dell'11 settembre 2008 in tema di "disciplina attuativa dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)". L'AIR è un insieme di attività che le amministrazioni statali devono realizzare in fase di predisposizione degli atti normativi al fine di verificare ex ante l'opportunità di un nuovo intervento normativo e valutarne i probabili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Nel provvedimento si evidenziano diversi punti fondamentali tra i quali l'individuazione della disciplina dell'AIR che si applica agli atti normativi del Governo, ai provvedimenti interministeriali, ai

disegni di legge di iniziativa governativa. Inoltre, è stato stabilito che ciascuna amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi -DAGL-) le modalità organizzative scelte per l'effettuazione delle attività connesse all'AIR e alla VIR (Verifica dell'impatto della regolamentazione) di rispettiva competenza e che, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i modelli AIR, sottoposti a revisione con cadenza che non superi il triennio. Infine, si legge nel decreto che la redazione della relazione AIR è preceduta da un'adeguata istruttoria, che si svolge applicando i criteri di proporzionalità, di flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati, di trasparenza delle procedure e degli atti e che, in merito ai contenuti, la relazione AIR è articolata in sezioni, che indicano la sequenza logica delle informazioni raccolte dall'amministrazione a cui compete l'iniziativa normativa, i risultati dell'analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta.

Da ultimo va evidenziato che le proposte di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione AIR, tranne i casi di disegni di legge costituzionale, di norme in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, di ratifica di trattati internazionali, che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici.

Caso Englaro: la motivazione della Cassazione. PM non può intervenire su questioni di tutela individuale

La Corte di Cassazione dopo un iter giudiziario durato 17 anni ha messo la parola fine sul caso Englaro. In 21 pagine di motivazione si spiegano le ragioni che hanno orientato i giudici della Corte a respingere il ricorso della Procura. L'impianto motivazionale della sentenza poggia essenzialmente sul rilievo che la vicenda in questione non riguarda un "interesse generale e pubblico ma una tutela soggettiva e individuale" di Eluana. Il Pubblico Ministero dunque non ha il potere di intervenire in tale ambito.

Sono state necessarie ben 15 pagine per ricostruire la vicenda e altre 6 per indicare i motivi per cui "l'impugnazione" della Procura di Milano "è insuscettibile di esame, e non può quindi sottrarsi ad una declaratoria di inammissibilità". Le sezioni unite spiegano che nelle cause civili, come in questo caso "la presenza del pm ha carattere eccezionale, risultando normativamente prevista solo in ipotesi peculiari di controversie coinvolgenti anche un interesse pubblico". Nella fattispecie, si legge in sentenza, "il pg si è qualificato come 'interventore necessario', con implicito riferimento alle cause sullo 'stato e capacità' delle persone".

La Cassazione ha quindi accolto il rilievo mosso dalla difesa di Beppe Englaro che aveva contestato la qualificazione adottata dal pg sul rilievo che "le questioni di 'stato e capacità' delle persone" sono esclusivamente quelle riguardanti la posizione soggettiva dell'individuo come cittadino e nell'ambito della comunità civile o familiare e, non invece, le questioni attinenti ad ulteriori diritti aventi a presupposto la "posizione soggettiva" della stessa".

La Corte spiega inoltre che non è neppure possibile fare richiamo alla impugnazione "nell'interesse della legge" per accogliere il ricorso della Procura. E neppure si pone il "dubbio di legittimità" costituzionale, in relazione ai precetti di eguaglianza e della ragionevolezza della Costituzione, stante l'evidente ragionevolezza, invece, del non identico trattamento di fattispecie in cui viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzionale (come nella specie il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale), all'esercizio del quale è coerente che il pm non possa contrapporsi fino al punto della impugnazione di decisione di accoglimento della domanda di tutela del titolare, solo in ragione del quale si giustifica l'attribuzione di più incisivi poteri, anche impugnatori, al pm".

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 13
N. 22 - 15 Novembre 2008

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO

Hanno collaborato a questo numero:
F. BURDO
F. ROMANO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291110 - 5291165
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.